



Lista Civica “FRAZIONI e CASTELFRANCO”

Castelfranco Emilia, 08 novembre 2019

Spett.le
Unione Comuni del Sorbara
Servizio SUAP - Sportello Unico per le
Attività Produttive
Via Circondaria Nord n. 126/b
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

OGGETTO: OSSERVAZIONI presentate dalla Lista Civica FRAZIONI E CASTELFRANCO in persona dei consiglieri comunali Silvia Santunione e Andrea Temellini a: PROCEDURA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 20 APRILE 2018, N. 4 – Procedura di V.I.A. per il progetto di “Attività di estrazione di ghiaia e sabbia nella cava in ampliamento del Polo 12 denominata “SG1” – SU 410/19, ubicata in Via Ghiarata – Loc.Piumazzo, Castelfranco Emilia (MO), proponente Frantoio Fondovalle S.r.l.
AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (UNIONE COMUNI DEL SORBARA) AI SENSI DELL'ART.16 L.R. 4/2018 DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) Prot. 21424 del 09/09/2019

Premesso che:

- con avviso Prot. 21424 del 09/09/2019 l'Autorità competente Unione Comune del Sorbara – Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive avvisava che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Capo III della Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per l'effettuazione della procedura di V.I.A., relativa al progetto di seguito indicato:

- **Denominazione del progetto/oggetto dell'istanza:** ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA NELLA CAVA IN AMPLIAMENTO DEL POLO 12 DENOMINATA “SG1” CON CONSEGUENTE SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E VEGETAZIONALE DELLE AREE

- **Localizzazione:** Via Ghiarata – Loc.Piumazzo, foglio 116, Mapp. 49p, 106p e 151p
Proponente: Frantoio Fondovalle S.r.l.

- **Descrizione sintetica del progetto:** Il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B.3.2) della L.R.4/2018 “cave e torbiere”. Il progetto prevede l'estrazione di ghiaia e sabbia e la successiva sistemazione finale dell'area di cava, per una potenzialità estrattiva massima di 530'080 mc. I principali impatti ambientali eventualmente producibili sono analizzati e descritti nel SIA (Studio di Impatto Ambientale), contestualmente alle misure di mitigazione previste, con particolare riferimento alle componenti suolo, produzione di rifiuti, acque superficiali e sotterranee, infrastrutture, atmosfera, emissioni rumorose, flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, benessere umano, condizioni socio-economiche e sinergie.

- Il SIA e il relativo progetto per l'effettuazione della procedura di VIA, sono stati depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online dell'Unione Comuni del Sorbara

Tutto ciò premesso, la Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, in persona dei consiglieri Silvia Santunione e Andrea Temellini, formula le seguenti osservazioni relative alla procedura in materia di VIA e relativi documenti ed elaborati di cui all'oggetto:

OSSERVAZIONE N. 1

La procedura di VIA indicata in oggetto viene effettuata in adempimento delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 20 aprile 2018 n. 4 *“Disciplina della Valutazione di impatto ambientale dei progetti”*, la quale stabilisce le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.

L'art. 17 della L.R. 4/2018 prevede ai commi 4, 5, 6 che:

“4. Ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.”

Il richiamato art. 27 bis, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 dispone che *“L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.”*

A propria volta, il sopra richiamato art. 24-bis, comma 1, prevede e disciplina lo strumento della *“Inchiesta pubblica”*, disponendo che l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo (norma che prevede che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi), si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

Osservazione:

si chiede che, in attuazione, in adempimento e in applicazione delle disposizioni normative sopra indicate, la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.



Riepilogo dei commenti su Osservazioni cava SG1 - Lista Civica_con NOTE.pdf

Pagina: 2

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/03/2020 21.54.10

L'inchiesta pubblica è una forma di istruttoria particolarmente articolata, soprattutto quando si predispongono piani, programmi e progetti di intervento per i quali è necessaria una VAS.

La L.R.4/2018 ne subordina lo svolgimento, all'art.17 co.4, all'approvazione di una "direttiva di Giunta Regionale, sentita la Commissione assembleare competente" che ad oggi non è ancora stata emanata da parte della Regione Emilia Romagna.

La procedura di "istruttoria pubblica", oltre a non essere disciplinata dallo Statuto Comunale di Castelfranco Emilia tra gli istituti di partecipazione, è attivabile quando per la complessità dell'intervento, sia necessaria per acquisire ulteriori elementi di giudizio a fini ambientali.

Tenuto conto che la procedura di VIA presentata si colloca nella fase attuativa degli strumenti di programmazione del PIAE-PAE del Comune di Castelfranco Emilia, nell'ambito della quale sono stati valutati anche gli effetti sull'ambiente a mezzo di specifica VAS-Valsat per il Polo estrattivo 12 "California", si ritiene tuttavia di attivare un "contraddittorio" ai sensi dell'art.17 co.6 L.R.4/2018, in ossequio al principio di precauzione, unitamente al principio dell'azione preventiva, di cui la VIA costituisce uno dei più chiari esempi di applicazione.

Il "contraddittorio" dà infatti la possibilità, a chi ha presentato osservazioni, di interagire nella fase di valutazione delle controdeduzioni da assumersi da parte della Conferenza dei Servizi, per assicurare al procedimento la necessaria completezza istruttoria, come frutto di una mediazione concertata degli interessi dei diversi portatori.

IN ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA SI E' PROGRAMMATA LA CONVOCAZIONE DI UN CONTRADDITTORO

OSSERVAZIONE N. 2

In base alle previsioni dell'art.13 della Legge Regionale n. 4/2018, "I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006". Il precitato art. 22 D. Lgs. 152/2006 prevede al comma 3 che "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi; **d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;** e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio."

Osservazione:

Lo studio di impatto ambientale depositato agli atti quale elaborato Fascicolo Bi (nome file 19-034-SG1-Bi Verifica) è del tutto carente, nei suoi contenuti, delle informazioni di cui alla lett. d) dell'art. 22 del D. Lgs. 152/2006, manca cioè della "descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali". Pertanto, il contenuto del SIA è carente e incompleto in quanto mancante di una informazione che, in base alle previsioni normative, ne costituisce contenuto obbligatorio

OSSERVAZIONE N. 3

Gli elaborati progettuali non sono conformi alle previsioni contenute nella VALSAT - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (nella versione controdedotta definitiva), che costituisce documento parte integrante del PSC - Piano Strutturale Comunale (approvato con delibera di consiglio comunale n. 76 del 08/04/2009).

Occorre infatti ricordare che la suddetta VALSAT, alle pagine 61-62, alla voce "Aree caratterizzate da vulnerabilità delle risorse" prevede testualmente: "Gli articoli che compongono il Capo II del Sistema Ambientale hanno lo scopo di individuare e salvaguardare nel lungo tempo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche sotterranee in termini di qualità e quantità.

Lo studio degli aspetti idrogeologici unitamente alle indagini relativamente allo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei contenute nel Quadro Conoscitivo hanno lo scopo di definire i fattori di limitazione e i vincoli alle trasformazioni del territorio che derivano dalla vulnerabilità delle falde sotterranee oltre che dal rischio potenziale esistente d'inquinamento delle stesse.

In particolare lo studio condotto da Arpa ha evidenziato la presenza di una situazione di criticità ambientale nella parte meridionale del territorio di Castelfranco, quello a sud della via Emilia; tale situazione sembra essere direttamente connessa principalmente con le attività zootecniche e mette

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.43.54

Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti comprende anche la relazione sulla conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica (elaborato A), nel cui capitolo 3 è riportata una disamina degli obiettivi e delle possibili alternative alla realizzazione del progetto.

La fase attuativa relativa al presente progetto discende da una pianificazione sovraordinata (PIAE-PAE) nell'ambito della quale è stata svolta la VAS Valsat. Il

riferimento normativo di cui al d.lgs.152/2006 esplicita la necessità di valutare anche la cosiddetta "opzione zero" perchè prende in esame casistiche generali di

tematiche sottoposte a VIA inerenti progetti esecutivi, non sempre discendenti da procedure di pianificazione svolte a monte, come nel caso della presente procedura.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

in luce rapide modificazioni del livello di alcuni inquinanti che fanno supporre all'esistenza di connessioni dirette tra soprassuolo e sottosuolo, confermando quindi una situazione di vulnerabilità, per questo tratto di pianura, estremamente alto.

Le analisi condotte nel Quadro conoscitivo, unitamente alle conclusioni dello studio suddetto, hanno condotto alla necessità di rivedere la zonizzazione relativa alla vulnerabilità, prodotta dalla Provincia di Modena, che assegnava a buona parte di tali aree un grado di vulnerabilità medio o addirittura basso.

Sulla base delle nuove valutazioni, è emersa una mappa del territorio di maggior allerta, con un'area, quella posta a sud della via Emilia, quasi completamente caratterizzata da valori di vulnerabilità alti o elevati.

Si è ritenuto quindi indispensabile, in rapporto ai gradi di vulnerabilità dell'acquifero associare divieti e prescrizioni relativamente alla conduzione di attività potenzialmente a rischio, in particolare valutando, con la massima attenzione, la possibilità d'insediamento di nuove attività produttive che possano comportare ulteriore rischio di compromissione per la falda, intendendo in tal senso sia attività industriali che attività agronomiche.

Si è ritenuto inoltre necessario prevedere misure di prevenzione dei rischi e mitigazione degli impatti, al fine di non aggravare ulteriormente una situazione a vulnerabilità già potenzialmente elevata.

Si è valutato infine necessario, per le aree contraddistinte da valori di vulnerabilità maggiori (alto o elevato) impedire l'insediamento di nuovi insediamenti produttivi, allevamenti intensivi e attività estrattive di novo impianto in quanto attività ad alto rischio d'inquinamento della falda sotterranea”.

La cava SG1 si deve certamente qualificare come una nuova cava (una cava di nuovo impianto), trattandosi indiscutibilmente di un'area al momento completamente vergine rispetto all'escavazione, fino ad ora destinata ad attività agricole e peraltro separata dalle aree già oggetto di escavazione da una strada pubblica (comunale).

Poiché le aree oggetto del progetto estrattivo SG1 rientrano tra le aree ad elevato rischio per la vulnerabilità delle risorse idriche ed in base alle valutazioni della VALSAT in tali aree deve essere impedito l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

I dati contenuti nell'elaborato A – Conformità del Progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica trascurano del tutto le valutazioni e le prescrizioni della VALSAT, limitandosi soltanto al punto n. 5.7 (“VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO AL PSC DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA”) a dare conto che il Piano Strutturale Comunale di Castelfranco Emilia (PSC) è stato approvato con D.C.C. n.76 del 08/04/2009 (sottoposto a varianti approvate con D.C.C. n. 228 del 13/11/2014 e n.10 del 29/01/2015) prevede che tutto il territorio compreso all'interno del perimetro del Polo n. 12 è classificato dal PSC tra le aree per attività estrattiva (art. 18), per le quali la pianificazione è determinata dai piani di settore sovraordinati.

Tale indicazione è carente e incompleta in quanto andava necessariamente integrata con le previsioni della VALSAT - **parte integrante del PSC e in quanto tale sostanziale** - che vietano, in tali aree (seppure classificate tra le aree per attività estrattive) l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

Invece, di tali previsioni della VALSAT non si tiene assolutamente conto nelle verifiche di conformità del progetto alle previsioni urbanistiche e ambientali.

Osservazione:



Gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata SG1 ed in particolare l'elaborato A risultano dunque incompleti perché carenti della predetta valutazione di conformità o meno del progetto con le previsioni della VALSAT

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.44.16

In relazione ai contenuti della VAS-Valsat del PSC, si precisa che la Tavola 1.6 - rappresentativa del Sistema Ambientale - per le aree pianificate dal PAE demanda all'art.18 delle Norme del PSC che precisano quanto segue: "[...] La pianificazione delle attività estrattive è determinata dai piani di settore sovraordinati.". La disposizione richiamata, contenuta nella Vas-Valsat del PSC, è infatti riportata con riferimento agli "ambiti da attuare con il POC".

Il PAE discende infatti da una pianificazione settoriale effettuata ad integrazione del PSC esclusivamente per le aree pianificate nel PIAE sovracomunale a cui è conforme; è utile rammentare infatti che il PIAE ha assunto per il comune di Castelfranco Emilia anche valore di PAE e la definitiva approvazione è avvenuta con atto provinciale n.44 del 16/3/2009, contestualmente allo svolgimento del procedimento di approvazione del PSC conclusosi con delibera del Consiglio comunale n.76 in data 08/04/2009.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

e risultano altresì non conformi e non in linea con quanto previsto dalla VALSAT versione conto dedotta definitiva – allegato del PSC che, nelle aree oggetto del progetto estrattivo SG1, vieta l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

OSSERVAZIONE N. 4

Lo studio di impatto ambientale – SIA (Fascicolo Bi – nome file 19-034-SG1-Bi_Verifica) si limita a prendere in puntuale considerazione i soli fattori impattanti interni e diretti. Quando invece si tratta di valutare i fattori sinergici, ovvero quelli impattanti esterni, lo studio in questione si limita ad una elencazione (pagine 79-80-81 elaborato Bi) per concludere poi che essi si tradurranno “IN UN GRADO AGGIUNTIVO DI PRESSIONE AMBIENTALE”, senza alcuno specifico studio a riguardo.

Anche l'analisi al punto 19 del SIA – elaborato Bi “MITIGAZIONE E PREVENZIONE IMPATTI” (pagine 85-86) e la tabella ivi riportata n. 7 “Accorgimenti da adottarsi per prevenire e/o intervenire prontamente per mitigare eventuali emergenze ambientali” si occupano soltanto della mitigazione degli impatti derivanti dai fattori impattanti indotti (diretti ed interni), senza alcuna analisi, studio, e valutazione di quelli sinergici esterni. Manca altresì la previsione di specifici accorgimenti e eventuali opere e interventi di mitigazione.

I fattori impattanti sinergici (esterni) non trovano pertanto, negli elaborati progettuali, alcuno studio o analisi puntuale e concreta né alcuna previsione di accorgimenti e mitigazioni specifiche.

Osservazione:

Gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata SG1 ed in particolare l'elaborato Bi risultano incompleti perché carenti di una puntuale e concreta analisi, valutazione e mitigazione dei fattori sinergici impattanti esterni



OSSERVAZIONE N. 5

La presente osservazione è relativa agli impatti sul traffico veicolare.

Negli elaborati progettuali, in particolare nel SIA - elaborato Fascicolo Bi (nome file 19-034-SG1-Bi_Verifica), a pag. 63 i flussi di traffico indotti dal trasporto del materiale ghiaioso utile estratto da cava SG1 vengono così indicati: viaggi giornalieri andata/ritorno (n.viaggi/giorno) 43.

Occorre considerare che si tratta precisamente di 43 viaggi di andata e 43 viaggi di ritorno, il flusso di traffico sulle strade impatta perciò per 86 camion al giorno.

Così anche per quanto riguarda i viaggi orari andata /ritorno (n. viaggi/ora) che sono precisamente 5,4 di andata e 5,4 di ritorno per un totale di 10,8 viaggi.

Occorre poi considerare che lo studio di impatto ambientale – SIA per quanto concerne l'aspetto dei flussi di traffico si limita a prendere in considerazione l'attività estrattiva di cava SG1 senza considerare invece l'esistenza di altri due, contemporanei, progetti estrattivi denominati Rondine 2018 e Ghiarata 1, presentato dall' esercente Granulati Donnini SpA, e dunque occorre sommare anche i Se si sommano i flussi di traffico andata e ritorno di cava Rondine 2018 e cava Ghiarata 1.

Altra fonte impattante sul traffico è rappresentata dalla presenza del Polo estrattivo 9 sulla via Martiri Artioli verso Spilamberto. Gli elaborati progettuali fanno solamente un richiamo accennato allo Studio sull'impatto locale della attività estrattiva nei Poli 9 e 12 sul traffico locale (studio approvato con D.G.C. N 187/2012).

Si tratta di uno studio ormai risalente nel tempo, essendo dell'anno 2012, e non è dato sapere se e quanto sia aggiornato e rappresenti ancora la realtà attuale.

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.44.33

Le informazioni fornite nel capitolo 16 "Fattori sinergici" della Relazione di verifica degli impatti compresa nel SIA (elaborato Bi), la progettazione delle opere di mitigazione in progetto ed il recepimento degli strumenti urbanistici sovraordinati di settore, comprensivi di tutte le valutazioni relative alla sovrapposizione delle attività estrattive pianificate, assolvano quanto espressamente richiesto dalla normativa vigente in materia di VIA. Gli elaborati non sono stati oggetto di richiesta di integrazioni da parte degli enti coinvolti in conferenza.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

Detto studio poi, nella sua seconda parte, si occupa della valutazione degli interventi sulla viabilità esistente e, oltre alla “nota” rotonda all’intersezione tra Via Salvetto, Via Muzza Corona e Via Martiri Artioli, ipotizza una sistemazione degli accessi al Polo 9 mediante una intersezione a raso. Entrambi gli interventi sono consigliati ai fini sia della viabilità sia della sicurezza. Si tratta dunque di interventi indispensabili.

Non è dato sapere chi deve realizzare l’intervento al Polo 9 e quando tale intervento deve essere realizzato: il progetto SG1 tace su questo elemento importante che appunto, come indicato nello studio sulla viabilità, costituisce insieme alla rotonda un intervento indispensabile per viabilità e sicurezza.

Lo studio tralascia poi di quantificare non solo i mezzi che dovranno pure uscire dal Polo 9 con il prodotto lavorato di provenienza dal Polo 12, ma anche i mezzi della escavazione e lavorazione diretta del Polo 9. E’ bene ricordare che nello Studio sul traffico del 2012, nel Polo 9 erano previsti 30 mezzi in entrata e 30 mezzi in uscita all’ora.

La mancata, specifica, considerazione e valutazione - nell’organizzazione dell’assetto viario contenuto negli elaborati progettuali - dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti (del Polo 12 e anche del Polo 9) contrasta con la previsione contenuta nell’articolo 1 punto 1.3 dell’accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Polo 12 “ California”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 98 del 22/12/2016, stipulato e sottoscritto in data 06/07/2017 che prevede che “*Il Piano di Coltivazione ed il progetto di recupero e sistemazione finale avranno i contenuti minimi definiti dalle NTA del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia vigente e nell’Atto di Indirizzo e sarà corredato da una Relazione Tecnica contenente gli elementi sotto indicati:*

omissis

- organizzazione/riorganizzazione dell’assetto viario, con particolare riguardo alla viabilità di servizio, di raccordo tra le singole aree di cava e gli impianti di lavorazione dei materiali, nonché i collegamenti alla viabilità pubblica, tenendo conto dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti;

omissis”

Se si sommano i mezzi sulle strade del piano estrattivo SG1 (10 all’ora) a quelli dei piani estrattivi di GHIARATA1 e Rondine 2018 del Polo 12 (20 all’ora) e a quelli del Polo 9 (30 all’ora), sulle strade in andata e in ritorno dai due poli estrattivi si avranno di media 60 mezzi all’ora, che significa circa uno ogni minuto. Ciò si dovrà aggiungere al traffico normale e al traffico di altre attività sinergiche presenti in zona e in espansione (quale ad esempio il progetto di espansione industriale ILIP – ILPA nel comune di Valsamoggia, in zona prossima ai poli estrattivi in questione).

Nonostante tutti tali dati, gli elaborati progettuali ed in particolare il SIA – elaborato Fascicolo Bi (nome file 19-034-SG1-Bi_Verifica) nella sintesi finale dell’analisi degli impatti riportati a pagina 64 “*si attribuisce alla componente traffico veicolare su strade pubbliche un livello di impatto medio nel breve termine*”.

Osservazione:

Gli elaborati progettuali, nelle parti che si occupano degli impatti sul traffico veicolare, sono carenti e incompleti, in quanto mancanti di dati aggiornati e attuali. Viene infatti sempre richiamato, come documento di riferimento, lo “Studio preliminare del traffico dei soggetti interessati alla attuazione del polo 12” che è stato approvato con D.G.C. 187/2012. Le previsioni dei flussi del traffico del documento di riferimento risalgono pertanto all’anno 2012. Dato il tempo trascorso, la definizione dei flussi complessivi indotti dagli impianti estrattivi, partendo dallo studio di riferimento del 2012, necessita tuttavia di una verifica di conformità



1

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.44.59

Riguardo le considerazioni contenute nello studio condotto nel 2012, già in occasione dei procedimenti di VIA delle Cave Ghiarata 1 e Rondine 2018 gli enti preposti, chiamati ad esprimersi nell'ambito delle conferenze indette, hanno valutato gli effetti del traffico senza rilevare la necessità di ulteriori aggiornamenti in considerazione del fatto che non sono subentrate modifiche, ai volumi ipotizzati ed allo stato di fatto della viabilità e del traffico, tali da rendere obsoleta l'analisi a suo tempo condotta. La nuova rotonda programmata in luogo del semaforo in corrispondenza dell'incrocio con Via Salvetto e le sostanziali modifiche della viabilità realizzate nel territorio di Valsamoggia per la realizzazione della nuova strada provinciale pedemontana (deviazioni, etc.) non incidono se non con effetto positivo (alleggerimento flussi, scorrevolezza infrastrutturale, etc.) sui rami stradali specificamente interessati dallo studio citato e/o dalla cava in esame. Per quanto riguarda la specifica valutazione, nell'organizzazione dell'assetto viario, dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti all'interno del Polo 12, si è inteso dare specifica risposta alla previsione di cui all'art.1 punto 1.3 dell'Accordo ex art.24 della L.R. 7/2004 con la redazione degli elaborati CR9, CT11 e CT12, relativi alla riorganizzazione viaria del Polo 12: ad integrazione delle considerazioni quantitative già oggetto dello Studio sopra citato, sono stati esplicitati i percorsi interni ed esterni al Polo complessivamente oggetto di transiti e sovrapposizioni per effetto dell'attivazione di ciascun settore/comparto estrattivo. I dati desumibili dagli atti progettuali relativamente ai viaggi orari per il trasporto del materiale estratto sono considerati una media legata alle fasi esecutive effettivamente attivate.

SI RITIENE CHE NON SIANO EMERSI IN CONFERENZA ELEMENTI TALI DA RENDERE ACCOGLIBILE LA RICHIESTA DISCENDENTE DALLA PRESENTE OSSERVAZIONE

o meno alle condizioni attuali, verifica di attualità o meno dei dati che, invece, negli elaborati progettuali manca del tutto.

Inoltre gli elaborati progettuali, nelle parti che si occupano degli impatti sul traffico veicolare, sono carenti e incompleti anche per mancanza di una specifica, considerazione e valutazione - nell'organizzazione dell'assetto viario - dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti, in contrasto con la previsione contenuta nell'articolo 1 punto 1.3 dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo 12 " California".

OSSERVAZIONE N. 6



La presente osservazione è sempre relativa alla viabilità.

L'elaborato CR9 "Descrizione della riorganizzazione dell'assetto viario del Polo 12" per la cava SG1 (così come per cava GHIARATA1) elenca tre ipotesi/opzioni di viabilità:

- A) attraversamento a raso di via Ghiarata e immissione in Cava Kiwi per raggiungere, - tramite carreggiate interne - o via Salvetto per direzione Spilamberto o via Muzza Corona per direzione Bologna.
- B) uscita a raso su via Ghiarata per svoltare poi a sinistra e raggiungere via Muzza Corona direzione Bologna.
- C) attraversamento a raso di via Samoggia per immettersi su un terreno agricolo di un privato, per poi attraversare a raso via Ghiarata e immettersi sulla carreggiata interna di cava Rondine.

Osservazioni su ciascuna delle ipotesi:

L'ipotesi di cui alla sopraindicata lett. A) attualmente non è praticabile per l'esistenza del noto contenzioso e la condizione posta da Cava Kiwi non è stata (correttamente) accettata dal comune.

Qualora però questa ipotesi/opzione dovesse divenire praticabile, si osserva che il percorso interno sarà molto vicino (come verificabile negli elaborati progettuali) al confine dove sono presenti diverse abitazioni fortemente impattate dalle polveri e dal rumore dei camion, anche considerando che questa opzione diventerebbe l'unica viabilità del polo estrattivo ad est di via Ghiarata sia nella fase 1 sia anche nella fase 2 e quindi per almeno un decennio. Non saranno certo gli argini ad alleviare gli impatti sugli abitanti di queste case.

L'uscita dei camion sulla via Muzza Corona, considerato l'aumento del traffico su tale asse viario anche per l'apertura della pedemontana, pur con le dovute segnaletiche o dossi, costituirà un ulteriore, significativo, impatto ambientale.

L'ipotesi di cui alla sopraindicata lett. B) non è percorribile se non con interventi STRUTTURALI sulla sede stradale che non potranno certo limitarsi a una qualche isola per lo scambio dei mezzi.

A pag. 7 dello studio del 2012 relativo all'impatto sulla viabilità estrattiva dei Poli 9 e 12 si legge che via Ghiarata è una strada secondaria ad una carreggiata di circa 3,5 mt. di larghezza con un tracciato non perfettamente rettilineo. A pag.15 dello stesso studio si legge che la sede stradale di via Ghiarata NON HA DIMENSIONI tali da permettere il flusso bidirezionale dei mezzi pesanti. A questo proposito si ricorda che le carreggiate interne alle cave per il trasporto devono avere una larghezza di 6 metri, mentre l'attuale sede stradale è di 3,5 mt di larghezza. Si evidenzia la circostanza che i camion in uscita escono carichi ma devono poi ritornare vuoti per un nuovo carico e potrebbero pertanto incrociarsi. A pag.25 lo studio conclude che via Ghiarata è inadeguata a sopportare il traffico dei mezzi pesanti a causa delle caratteristiche geometriche e di visibilità della sede stradale e delle intersezioni. Dunque l'utilizzo di tale asse viario potrà essere preso in

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.45.26

Come per le cave di prima fase, Ghiarata 1 e Rondine 2018, già autorizzate a seguito della conclusione del procedimento di VIA espletato, anche per la cava SG1 sono individuati differenti percorsi, tutti già sottoposti all'esame della Conferenza dei Servizi, la cui effettiva attuabilità rimane da valutare da parte degli enti chiamati ad esprimersi nell'ambito della presente procedura o da regolamentare in ottemperanza ad eventuali indicazioni/prescrizioni discendenti. Le soluzioni di viabilità proposte rimangono tuttavia nell'ambito delle assetto viabilistico definito in maniera complessiva e vincolante per l'intera Fase 1 in esito alle procedure di VIA già concluse per le cave autorizzate sopracitate.

SI RITIENE PERTANTO CHE LE OSSERVAZIONI AVANZATE NON SIANO ACCOGLIBILI

considerazione solo se preceduto da interventi strutturali della sede stradale, interventi che non possono certo essere rappresentati da qualche isola per lo scambio dei flussi.

Rispetto a tale opzione si osserva l'incompatibilità di una tale scelta con l'indicazione contenuta a pag.14 dello studio sulla viabilità del 2012: *"Ciò per dire che, oltre al criterio basato sul livello del servizio, anche il rispetto degli standard di sicurezza di una strada (armonizzazione della segnaletica, illuminazione, presenza di vegetazione e di ostacoli fissi ai margini della strada, pertinenze di servizio, barriere stradali di sicurezza, analisi della sicurezza degli utenti in condizioni di scarsa visibilità e illuminazione o in condizioni meteorologiche non ottimali, condizioni della pavimentazione stradale) deve necessariamente essere tenuto in conto nel valutare l'idoneità a sostenere un determinato volume di traffico da parte di un sistema infrastrutturale."*

L'ipotesi di cui alla sopraindicata lett. C) non rispetta la norma prevista nell'accordo ex art.24 approvato dal consiglio comunale con delibera n.98 del 22.12.2016, in cui al punto 5.3, terzo capoverso, si prevede:

"Piu' precisamente l'attuatore si impegna ad osservare e a eseguire quanto segue:

-a non utilizzare le aree non interessate dal presente accordo;

-è fatto divieto di transito lungo le vie Ghiarata, Salvetto, Muzza Corona direzione Piumazzo al di fuori dei percorsi autorizzati."

L'opzione C andrebbe ad utilizzare un'area che è al di fuori del perimetro dell'area estrattiva prevista nell'accordo ex art. 24 approvato dal consiglio comunale con delibera n.98 del 22.12.2016 e poi firmato dagli attuatori e dal comune in data 6.7.2017 con atto notarile (vedasi pag.12 art.5.3 - viabilità) e dunque tale opzione risulta impraticabile perché in contrasto con i contenuti dell'accordo ex art. 24.

Si osserva anche che detto percorso andrebbe ad attraversare un terreno vergine di privato, inserito nel PAE ma collocato nella zona cd "congelata", e prevederebbe inoltre una carreggiata profonda 3 metri e larga 6 metri e, considerando le scarpate ai lati e gli argini, si avrà una larghezza di 23 metri come si evince dall'elaborato CR9 pag.7 e una lunghezza significativa.

Si osserva che si tratterebbe, anche sotto tale profilo di una opzione illegittima e impraticabile perché risulterebbe in contrasto con i contenuti degli atti adottati dal consiglio comunale che individuano le aree non utilizzabili.

OSSERVAZIONE N. 7

La presente osservazione è relativa all'impatto paesaggistico.

Nel SIA – elaborato Bi (nome file 19-034-SG1-Bi_Verifica) si legge (a pagina 76) che l'attività estrattiva produce un forte impatto sul paesaggio soprattutto se si inserisce in contesti vergini, comportando importanti modifiche morfologiche e sulla copertura che influiscono sulla percezione visiva.

La presa d'atto di una realtà altamente impattante viene, tuttavia, successivamente sminuita attraverso l'utilizzo del concetto che l'attività estrattiva di SG1 si inserirebbe in un contesto di presenza di altre cave per cui risulterebbe, per tale ragione, meno impattante all'occhio di un osservatore che sarebbe cioè abituato alla presenza di cave: *"l'attività estrattiva è presente nel contesto di inserimento da tempo e la sua percezione è quindi consolidata nel paesaggio fruibile,"*.

Tale motivazione di pretesa minore percezione dell'impatto del progetto estrattivo viene poi utilizzata per definire l'impatto di livello medio (pag.77): *"In relazione al fatto che l'attività estrattiva si inserirà in un contesto prossimo a cave attive, è prevedibile nel breve termine un livello di impatto medio sul paesaggio e sulla componente vedutistica."*

Osservazione:

Poiché la motivazione è basata sulla “percezione” e sulla “componente vedutistica” da parte degli osservatori, diviene necessario coinvolgere e sentire, per la valutazione del predetto impatto visivo, gli “osservatori” stessi, i quali soltanto possono dare la puntuale valutazione della percezione diretta. Solo i diretti percettori dell’impatto visivo, cioè i cittadini, e non l’attuatore, potranno valutare il livello (alto, medio, basso) di tale percezione dell’impatto sul contesto ambientale.

Si richiama dunque, in proposito, l’osservazione n. 1, rinnovando la richiesta ivi formulata che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 8

Nel SIA - elaborato Bi (nome file 19-034-SG1-Bi_Verifica), al capitolo 15 “Impatti su salute e benessere dell’uomo e condizioni socio-economiche” (a pagina 85) si legge: *“Le attività in progetto avranno un impatto complessivo **nullo** nel breve periodo sul benessere dell’uomo e sulle implicazioni impatti socio – economiche, in riferimento al previsto contributo positivo ad incentivare l’economia locale, offrendo occasioni di sviluppo ed impiego alle realtà produttive ed artigiane correlate all’attività estrattiva direttamente e/o indirettamente (trasporti, logistica e gestione, ristorazione, ecc.), a fronte della sottrazione di aree agricole attualmente produttive con un contributo negativo.”*

Si osserva che (dato mai analizzato né considerato in fase di pianificazione) quei terreni hanno dato lavoro quindi reddito e sostentamento a generazioni di lavoratori agricoli che si sono susseguiti nella coltivazione di quelle terre e fanno parte del tessuto agricolo del territorio. Si tratta di terre che per la conformazione e la loro qualità (terreni particolarmente fertili e non certo depressi) potrebbero essere fonte di lavoro quindi di reddito per altro tempo ancora. Con l’attività estrattiva la terra si consuma in pochissimi anni con danni irreversibili.

Infatti di seguito si dice: *“Terminata la loro funzione legata allo sfruttamento minerario, i siti estrattivi verranno rivalorizzati a scopo naturalistico, con un conseguente miglioramento della percezione del contesto insediativo e del benessere dell’uomo, **seppure a discapito degli aspetti produttivi**”*

Osservazione:

La valutazione degli impatti sopra richiamati, in particolare per i profili relativi al benessere dell’uomo e alle condizioni socio-economiche, per essere realmente puntuale, concreta ed effettiva deve essere effettuata non individualmente dal solo soggetto attuatore ma con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti da tali impatti.

Si richiama dunque, in proposito, l’osservazione n. 1, rinnovando la richiesta ivi formulata che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.45.41

La conferenza di servizi a riguardo non ha ritenuto di richiedere specifiche integrazioni in relazione alla documentazione presentata. In ogni caso occorre rammentare che la presente fase attuativa discende da una pianificazione sovraordinata che ha esperito le necessarie consultazioni nell'ambito della Vas Valsat.
Si rimanda inoltre alle controdeduzioni formulate in riferimento all'osservazione n. 1.

SI RITIENE DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

Numero: 2 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.45.57

La conferenza di servizi a riguardo non ha ritenuto di richiedere specifiche integrazioni in relazione alla documentazione presentata. In ogni caso occorre rammentare che la presente fase attuativa discende da una pianificazione sovraordinata che ha esperito le necessarie consultazioni nell'ambito della Vas Valsat.
Si rimanda inoltre alle controdeduzioni formulate in riferimento all'osservazione n. 1.

SI RITIENE DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE N. 9

La presente osservazione è relativa alla previsione della possibilità di commercializzare i materiali in eccesso.

A pag.19 del dell'elaborato Fascicolo 3 - CR3 (nome file 9-034-SG1-CR3_Tecn) si riporta un esubero di materiali terrosi, dopo aver realizzato il progetto di recupero, di ben 164.097 mc. Le possibilità di gestione di questo esubero espressamente previste nell'elaborato CR3 sono le seguenti:

- per il miglioramento del recupero morfologico in progetto
- entro altri comparti estrattivi del Polo 12
- per il recupero di altre attività estrattive in altri poli estrattivi
- i materiali terrosi in esubero, ad eccezione del terreno vegetale, potranno anche essere commercializzati per usi diversi da quelli sopra indicati a fronte della loro precisa quantificazione e del versamento dei relativi oneri estrattivi.

Osservazione

L'unico utilizzo possibile dei materiali terrosi estratti in esubero è l'utilizzo per il miglioramento del recupero morfologico in progetto. Solo tale utilizzo, infatti, rispetta il PAE dove, a pag.12, con riferimento al volume scavabile, si prevede che: "i volumi indicati si intendono al netto del cappellaccio, dello scarto...Lo scarto e il cappellaccio devono essere riutilizzati per il riempimento."

Nella convenzione e nella autorizzazione dovrà pertanto essere chiaramente previsto il reimpiego dei materiali terrosi nell'area di cava da cui provengono per il miglioramento del recupero morfologico in progetto.

Si osserva come ciò dovrebbe valere anche per l'autorizzazione prot.20185 del 20.5.2019 già rilasciata alla cava Ghiarata 1, autorizzazione che, invece, non rispetta i suddetti criteri.

Silvia Santunione



Andrea Temellini



Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Numero: 1 Autore: Valeria Oggetto: Nota Data: 19/02/2020 8.46.10

Quanto puntualizzato in riferimento al contenuto dell'art.17 delle NTA di PAE fa riferimento ad una disposizione secondo la quale i materiali da utilizzarsi per il riempimento debbano essere esclusivamente il "cappellaccio" e lo "scarto"; nessuna preclusione viene espressamente riportata in merito alla commercializzazione di eventuali materiali terrosi della tipologia suddetta in esubero.

L'art.54 delle NTA del PAE al comma 7 specifica *"Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto."*, lasciando intendere che il quantitativo in avanzo possa essere assoggettato al pagamento degli oneri e quindi commercializzato.

Si precisa inoltre che sia nell'Atto di Indirizzo che nell'Accordo sottoscritto non sono espressamente riportati divieti alla commercializzazione del materiale terroso in esubero rispetto al necessario per effettuare i ripristini finali secondo le geometrie stabilite.

SI RITIENE DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE